

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G01253 del 02/02/2018

Proposta n. 1637 del 01/02/2018

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Determinazione n. C1997/2006. Variazione di indirizzo sede operativa Regione Marche – Comune di Ascoli Piceno (AP)-
CAA UNSIC S.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C1997/2006. Variazione di indirizzo sede operativa Regione Marche – Comune di Ascoli Piceno (AP) - **CAA UNSIC S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l' art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. C1997/2006 con la quale si autorizza la Società **CAA UNSIC S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la Determinazione n. A02127 del 20/03/2012 con la quale viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del **CAA UNSIC S.r.l.**;

VISTA la nota prot. n. **475/17** del **12/10/2017** (ns. prot. **518129** del **16/10/2017**) con la quale il **CAA UNSIC S.r.l.** chiede la variazione di indirizzo per la seguente sede operativa:

REGIONE MARCHE

- Comune di Ascoli Piceno (AP) - Via J.F. Kennedy - 63100 (AP) - già con sede in Largo 439^ n.4 (Determinazione n. C0083/2008);

VISTA la nota prot. n. **531944** del **20/10/2017**, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo a favore della Società **CAA UNSIC S.r.l.**, chiedendo alla Regione Marche, ai sensi del sopra richiamato Decreto Ministeriale 27 Marzo 2008, se esistano motivi ostativi alla variazione di indirizzo della sede operativa in argomento;

CONSIDERATO che la Regione Marche con nota esplicativa acquisita al protocollo con n. **644201** del **19/12/2017**, ha comunicato alla Direzione Agricoltura della Regione Lazio l'impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M 27 Marzo 2008, per la sede operativa sopra citata;

PRESO ATTO che a seguito del mancato assenso da parte della Regione Marche in merito alla variazione di indirizzo per la sede operativa di Ascoli Piceno (AP), questa Direzione con nota n. **24138** del **16/01/2018**, ha invitato il **CAA UNSIC S.r.l.** a presentare eventuali osservazioni nel termine di giorni dieci dal ricevimento, ai sensi della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che la Regione Marche con nota ns. prot. n. **51728** del **30/01/2018**, acquisita documentazione dal **CAA UNSIC S.r.l.** necessaria ai fini della verifica di cui al D.M. 27/03/2008 e a seguito di sopralluoghi del 15 e 24 gennaio 2018, ha espresso **parere favorevole** alla variazione di indirizzo della sede operativa **CAA UNSIC S.r.l.** di Ascoli Piceno (AP);

RITENUTO di autorizzare la variazione di indirizzo della sopracitata sede operativa del **CAA UNSIC S.r.l.** con sede legale in Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di autorizzare la variazione di indirizzo della seguente sede operativa del **CAA UNSIC S.r.l.** con sede legale in Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma:

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA
MARCHE	ASCOLI PICENO	63100 ASCOLI PICENO	VIA J.F. KENNEDY

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. C1997/2006 e A02127/2012, che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l' Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani